



COMUNE DI CASTROPIGNANO

Provincia di Campobasso

Via G. Marconi n.1 – 86010 CASTROPIGNANO (CB) C.F.- P.IVA 00171670706
Tel. 0874/503132 – Fax 0874/503522 comune.castropignano@pec.it

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 26 Del 26-09-2014

Oggetto:
**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RATEIZZAZIONE E
COMPENSAZIONE DEI DEBITI TRIBUTARI. APPROVAZIONE.**

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **ventisei** del mese di **settembre** alle ore **18:00** , in sessione **Ordinaria** in **Prima** convocazione in seduta **Pubblica** previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

BRUNETTI MARGHERITA	P	CAMPOSARCONE ERIKA	P
IORIO DARIO	P	CIOLFI NICOLINA	P
BRUNETTI BIAGIO	P	SCIARRA GIOVANNI	P
GARGARO ANTONIO	P	ANTONECCHIA FABIO	P
PAOLONE DOMENICANTONIO	P	PALMIERI MARIALIBERA	P
PETTI CARMINE	A		

Assegnati n. **11** In Carica n. **11** Presenti n. **10** Assenti n. **1**.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Silvia Perrella con funzioni consultive e referenti, ai sensi dell'art. 97 del D. lg. 18/08/2000, n° 267 e che provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente GARGARO ANTONIO dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

CHE i Comuni, in applicazione dell'art. 52, comma 1, del D.Lgs.446/1997, hanno la possibilità di modificare, attraverso la propria potestà regolamentare generale, la disciplina delle proprie entrate anche tributarie, in relazione a tutti i profili non legati direttamente al presupposto d'imposta;

CHE è volontà dell'Amministrazione Comunale disciplinare il procedimento per la concessione di dilazioni e/o rateizzazione di pagamento applicabili ai debiti per tasse ed imposte comunali, al fine di fissare i criteri generali per la definizione delle morosità riferite a contribuenti che trovansi in evidenti difficoltà economiche;

RITENUTO opportuno disporre in merito, per consentire ai citati contribuenti di avvalersi di istituti agevolativi introdotti dalla norma;

VISTO lo schema di Regolamento predisposto dall'Ufficio , costituito da 14 articoli;

DATO ATTO CHE lo stesso è meritevole di approvazione;

ASSUNTO il parere favorevole del R.S. in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

CON voti unanimi, resi nei modi di legge

D E L I B E R A

APPROVARE il Regolamento comunale per la rateizzazione e compensazione dei debiti tributari, composto da 14 articoli, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

DOPO DI CHE con separata, successiva, votazione , ad esito unanime favorevole, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D. L.gs. n.267 del 18/08/2000, stante l'urgenza di dar corso agli adempimenti consequenziali.

COMUNE DI CASTROPIGNANO
PROVINCIA DI CAMPOBASSO

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA RATEIZZAZIONE E COMPENSAZIONE
DEI DEBITI TRIBUTARI

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale N. del

SOMMARIO

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Requisiti oggettivi e soggettivi

Art. 3 – Criteri di dilazione e/o rateizzazione di pagamento

Art. 4 – Modalità di dilazione e/o rateizzazione

Art. 5 – Interessi

Art. 6 – Domanda di concessione

Art. 7 – Procedimento

Art. 8 – Provvedimento di concessione o diniego

Art. 9 – Principi in materia di compensazione

Art. 10 - Compensazione nell'ambito dello stesso tributo

Art. 11 – Compensazione tra tributi diversi

Art. 12 – Compensazione tra debiti dell'Ente locale e debiti tributari

Art. 13/14 – Disposizioni finali

CAPO I DILAZIONI

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti per imposte e tributi comunali:
 - siano essi derivanti da avvisi di accertamento, da iscrizione in ruoli ordinari o da iscrizione in ruoli con riscossione coattiva;
 - siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola;
 - sia nel caso che il pagamento avvenga ordinariamente in un'unica rata sia in più rate e fissa i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.
2. Possono essere oggetto di rateazione la TARSU, l'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni, la COSAP, il Canone Idrico Integrato, l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), l'IMU, la TARES, la TASI, la TARI, nonché ogni altra imposta o tributo che in seguito sarà approvata dall'amministrazione comunale.

ART. 2 REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI E DEFINIZIONE DI TEMPORANEITA'

1. Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa, in calamità naturali riconoscibili ovvero negli elementi soggettivi specificati al comma seguente.
2. Di conseguenza si considerano cause soggettive:
 - lo stato di salute proprio o dei propri familiari, □ ovvero qualunque altra condizione documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa;
 - qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito tributario di cui al precedente art. 1.
3. Si stabilisce che il carattere temporaneo della situazione di obiettiva difficoltà è riferito:
 - a. per le imprese individuali e le società di persone, ai sei mesi precedenti alla presentazione della domanda;
 - b. per le società di capitali, ai sei mesi precedenti alla presentazione della domanda;
4. Lo stato di disagio è riferito alle seguenti situazioni:

a. Nel caso di Persona Fisica e Ditte Individuali

§ Anziano con più di 60 anni titolare di pensione sociale o assegno minimo;

§ Disoccupato iscritto al collocamento;

§ Lavoratore non occupato in mobilità o cassa integrazione;

§ Inoccupato che ha perso l'indennità di cassa integrazione o mobilità nell'anno precedente;

- § Disabile con invalidità non inferiore al 75% (allegare certificato rilasciato dalla struttura pubblica);
- § Soggetto in cura presso comunità terapeutica;
- § Soggetto in stato di detenzione presso istituto di pena;
- § Soggetto in stato di indigenza che usufruisce di assistenza sociale o alloggiativa, prestata dal Municipio;
- § Altro

b. Nel caso di Società ed Enti con personalità giuridica:

- § Società o Enti in momentanea difficoltà economica;

5. Documentazione da produrre a dimostrazione della situazione di difficoltà:

Persone Fisiche e Ditte individuali:

- a. Per debiti fino a € 5.000,00 è sufficiente la sola domanda;
- b. Per debiti maggiori di € 5.000,00 alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
 - § Certificato ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente);
 - § Certificazione mobilità/cassa integrazione;
 - § Certificato disoccupazione;
 - § Altro;

Società di persone

- a. Per debiti fino a € 5.000,00 è sufficiente la sola domanda;
- b. Per debiti maggiori di € 5.000,00 alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
 - § Bilancio riferito alla situazione al mese precedente la richiesta;
 - § Visura camerale aggiornata
 - § Altro

Società di capitale ed Enti

- c. Per debiti fino a € 5.000,00 è sufficiente la sola domanda;
- d. Per debiti maggiori di € 5.000,00 alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
 - § Bilancio riferito alla situazione al mese precedente la richiesta con l'approvazione dell'Organo di Controllo se è presente;
 - § Prospetto per la determinazione dell'indice di liquidità e dell'indice Alfa;
 - § Visura camerale aggiornata;
 - § Altro;

Art. 3

CRITERI DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO

1. Per i debiti di natura tributaria possono essere concesse, su richiesta motivata del contribuente in comprovate difficoltà di ordine economico e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e/o rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata e pagamento dell'intero debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori dilazioni e/o rateazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati o sospesi.
3. Nessuna dilazione e/o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

4. In ogni caso la richiesta di dilazione e/o rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva di cui al Capo II del D.P.R. 602/73 (esecuzione forzata, fermo amministrativo di beni mobili registrati, iscrizione di ipoteca su beni immobili ecc.);
5. Sarà cura degli uffici preposti verificare presso il concessionario il mancato inizio della procedura esecutiva.

ART. 4 **MODALITA' DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE**

1. La rateizzazione del debito non potrà superare il massimo di 48 rate. L'eventuali richieste per rateizzazioni superiori alle 48 rate devono essere approvate dal Consiglio Comunale.
2. L'importo minimo per ogni rata non può essere inferiore a 50,00 euro per le persone fisiche e ditte individuali. Mentre per le Società ed Enti non può essere inferiore a 100,00 euro;
Le somme rateizzabili si riferiscono, per i tributi iscritti a ruolo, all'importo della cartella esattoriale e, per i tributi relativi agli avvisi di pagamento bonario, agli avvisi di accertamento o di liquidazione, all'importo totale dell'avviso.
In alternativa alla rateizzazione può essere concessa la sospensione fino ad un anno e la successiva rateizzazione per un numero di rate mensili residue fino al raggiungimento del periodo massimo di rateizzazione della fascia di appartenenza.
3. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore a € 10.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o assicurativa che copra l'importo totale delle somme dovute per il periodo di rateizzazione e per il periodo di un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.
3. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo.
4. L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.

ART. 5 **INTERESSI**

1. Sulle somme il cui pagamento è stato dilazionato e/o rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data di presentazione all'Ente della richiesta da parte del contribuente.
2. Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento (cartella di pagamento, avviso di accertamento ecc.) fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente all'importo dilazionato e/o rateizzato alle scadenze stabilite.

ART. 6 **DOMANDA DI CONCESSIONE**

1. Il contribuente che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di dilazione e/o rateazione di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda al Responsabile del Servizio Tributi di questo Ente.
2. La domanda dovrà contenere:
 - a) l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione ovvero di sospensione della riscossione per un anno e di eventuale successiva rateizzazione;

- b) l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, cartella esattoriale, avviso di accertamento, ecc.);
- c) la dettagliata motivazione per la quale si chiede la dilazione e/o rateizzazione del debito.

ART. 7 PROCEDIMENTO

1. L'istruttoria viene compiuta dal Funzionario incaricato che è responsabile del procedimento.
2. Nel corso dell'istruttoria il Funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.
Può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il Funzionario stesso indicherà nell'atto di richiesta.
3. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza al beneficio della dilazione e/o rateizzazione del debito.
4. L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false nei casi previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, N. 445, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Ciò comporta, inoltre, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 403/98.

ART. 8 PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO

1. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Funzionario Responsabile di ogni singolo tributo comunale adotta il provvedimento di concessione della dilazione e/o rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.
2. Decorso il termine di trenta giorni la domanda dovrà intendersi accolta in base al principio del silenzio assenso.
3. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.
4. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante notificazione o raccomandata con avviso di ricevimento.
5. Qualora il debito derivi da somme iscritte nei ruoli ordinari e/o coattivi, una copia del provvedimento di rateazione verrà inoltrato dal Funzionario responsabile al concessionario della riscossione.

CAPO II COMPENSAZIONE

Art. 9 PRINCIPI IN MATERIA DI COMPENSAZIONE

Obbligazioni tributarie

1. In applicazione dell'art. 1, comma 167, della legge n. 296 del 27/12/2006, nonché dell'art. 8 comma 1 della legge 212/2000, è previsto l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune a titolo di tributi locali.
2. L'obbligazione tributaria può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso, mediante compensazione tra crediti e debiti aventi anche natura tributaria diversa tra loro, a condizione che il credito sia certo, determinato ed esigibile.

3. La compensazione non è ammessa
- nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.
 - per le somme da ingiunzioni di pagamento,
 - per le somme che l'Ente è tenuto a rimborsare a seguito delle sentenze relative a controversie tributarie.

Art. 10 **Compensazione nell'ambito dello stesso tributo**

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro i 60 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente,
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione,
 - l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta,
 - l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.
4. I tributi comunali ai quali si applica l'istituto della compensazione sono: Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP), Imposta Comunale Sulla Pubblicità e PP. AA., Canone Servizio Idrico Integrato;
5. Il Responsabile del Tributo istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare. Il risultato del risconto, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato.
6. Eventuali compensazione autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo oggetto di compensazione.

ART. 11 **Compensazione tra tributi diversi**

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro i 60 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente,
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione,
 - l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta,
 - indicazione del tributo con il quale si intende effettuare la compensazione;
 - l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi con altri tributi comunali con i quali può essere richiesta la compensazione, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il

rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

4. Nel caso in cui la compensazione avvenga tra tributi, gestiti da funzionari diversi, il funzionario che gestisce la pratica del tributo in eccedenza deve acquisire l'attestazione del tributo a debito con cui compensare l'eccedenza del credito.
5. Il Responsabile del tributo in eccedenza istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare con altri tributi comunali. Il risultato del risconto, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e al funzionario che ha rilasciato l'attestazione del tributo a debito.
6. I tributi comunali ai quali si applica l'istituto della compensazione sono: la TARSU, l'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni, la COSAP, il Canone Idrico Integrato, l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), l'IMU, la TARES, la TASI, la TARI, nonché ogni altra imposta o tributo che in seguito sarà approvata dall'amministrazione comunale.

Art. 12

Compensazione tra debiti dell'Ente Locale e debiti tributari

1. I soggetti che vantano crediti nei confronti del Comune di Castropignano in relazione a cessione di beni o di prestazioni di servizi, possono avvalersi della possibilità di compensare i medesimi crediti con i debiti relativi alle obbligazioni tributarie a loro carico.
2. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune una comunicazione, indirizzata al funzionario responsabile del tributo per il quale si intende effettuare la compensazione, contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - l'esposizione del credito da compensare ed il relativo titolo;
 - l'affermazione che con la compensazione del credito, l'obbligazione si intende estinta e la dichiarazione di rinuncia ad eventuali azioni esecutive per il recupero del credito o ad abbandonare eventuali azioni già intraprese;
3. Le obbligazioni extratributarie possono essere estinte mediante compensazione, secondo i principi stabiliti dal codice civile, sulla base di una espressa richiesta del contribuente, contenente gli elementi di cui al precedente comma. Restano impregiudicate le possibilità di recupero delle entrate da parte dell'ufficio a seguito dell'attività di controllo delle somme effettivamente dovute.
7. Il Responsabile del Servizio Finanziario che istruisce la pratica dovrà acquisire dai competenti uffici sia la documentazione inerente al credito maturato dal creditore che i debiti tributari maturati con cui si intende effettuare la compensazione.
8. La compensazione tra i crediti relativi a cessione di beni o prestazione di servizi ed i debiti tributari del medesimo soggetto, potrà avvenire soltanto a seguito di adozione di provvedimento autorizzatorio.
9. Il provvedimento, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e ai funzionari interessati alla pratica di compensazione.
10. L'ufficio finanziario conseguentemente provvederà ad emettere documenti contabili idonei a dimostrare la definizione contestuale della propria posizione creditizia e debitoria nei riguardi del medesimo soggetto. Tali documenti consistono nella emissione di una reversale d'incasso ed un mandato di pagamento pari all'importo oggetto della compensazione.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13

Sono abrogate le norme regolamentari comunali contrarie o incompatibili con le disposizioni del presente regolamento.

Art. 14

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera del Consiglio Comunale che lo ha approvato.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 1° E 2° comma DEL T. U. 267/2000

Si esprime parere Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**, ai sensi dell'art.49, 2° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267.

Castropignano, li 26-09-2014

Il Responsabile del servizio
F.to GIOVANNI D'ONOFRIO

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue.

Il Presidente del Consiglio Comunale
F.to GARGARO ANTONIO

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Silvia Perrella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267)

Reg. Pubbl. n° **287** del **01-10-14**

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale è stato pubblicato nel sito web istituzionale di questo Comune dal giorno 01-10-14 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 32, c.1, L.n. 69/2009).

Castropignano, li 01-10-14

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Silvia Perrella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(Art. 127, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario comunale, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26-09-14, poiché dichiarata immediatamente eseguibile (*Art. 134, 4 comma, del D. lg. n° 267/2000*);

Castropignano, li 26-09-14

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Silvia Perrella

Per copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Castropignano, li 01-10-14

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Silvia Perrella